



N. 651-A

Relazione orale
Relatori CANTÙ e DE CARLO

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 9^a E 10^a RIUNITE

(9^a - INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(10^a - AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza il 12 luglio 2023

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

presentato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

e dal Ministro della salute

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2023

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della 2 ^a Commissione permanente	»	5
– della 4 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	9
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalle Commissioni riunite	»	10

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: TOSATO)

sul disegno di legge

15 giugno 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

– l'articolo 1 del disegno di legge enuncia le finalità perseguite dal provvedimento, diretto ad assicurare la tutela della salute umana e la preservazione del patrimonio agroalimentare;

– l'articolo 2 introduce il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati;

– l'articolo 3, comma 1, individua le autorità competenti per i controlli sull'applicazione del provvedimento in esame, mentre i successivi commi 2 e 3 dispongono in ordine all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni;

– l'articolo 4 reca il trattamento sanzionatorio – consistente in vari tipi di sanzioni amministrative – per la violazione dei divieti posti dall'articolo 2;

– l'articolo 5, comma 1, opera un rinvio al quadro sanzionatorio della legge n. 689 del 1981 per quanto non previsto dal presente disegno di legge, mentre il comma 2 dispone in ordine alle modalità di aggiornamento dell'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie;

– l'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria;

considerato, altresì, che, per quanto riguarda il riparto delle competenze normative tra lo Stato e le regioni:

– le disposizioni del disegno di legge appaiono riconducibili principalmente alle materie della « tutela della salute » e della « alimenta-

zione », rientranti nella competenza legislativa concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per cui alla legislazione statale è riservata la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle regioni spetta la statuizione della normativa di dettaglio;

– peraltro, la preservazione del patrimonio agroalimentare appare anche riconducibile alla materia della « tutela dell'ambiente » e « dell'ecosistema », attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

– rientra poi nella competenza legislativa esclusiva dello Stato la disciplina del trattamento sanzionatorio,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

11 luglio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, approvati nella seduta del 5 luglio esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 2.0.3 (testo 2) parere non ostativo, segnalando che il comma 5 del nuovo articolo 2-*bis* fa impropriamente riferimento all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, anziché della legge;

sui restanti emendamenti, il parere è non ostativo.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

(Estensore: SALLEMI)

sul disegno di legge

22 giugno 2023

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– si valuti l’opportunità di integrare la rubrica dell’articolo 3 in relazione ai contenuti dei commi 2 e 3, che riguardano le modalità di applicazione delle sanzioni;

– si valuti l’opportunità, con riferimento alle sanzioni previste all’articolo 4, comma 1, di indicare il periodo di chiusura dello stabilimento di produzione secondo quanto previsto nella relazione illustrativa;

– si valuti l’opportunità di riformulare l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 4, sostituendo l’espressione « alla medesima sanzione » con quella « alle medesime sanzioni »;

– si valuti l’opportunità di un coordinamento tra le diverse disposizioni del provvedimento concernenti il raccordo con la legge n. 689 del 1981. Si valuti in particolare l’opportunità di un coordinamento tra l’articolo 4 e il comma 2 dell’articolo 3, quanto all’applicabilità delle disposizioni della legge n. 689 del 1981 concernenti le modalità di applicazione delle sanzioni.

PARERI DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: SCURRIA)

sul disegno di legge

22 giugno 2023

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, che prevede disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici;

condiviso lo scopo del provvedimento, di intervenire precauzionalmente a livello nazionale, per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio gastronomico e agroalimentare, considerato che lo stato iniziale della ricerca e della sperimentazione non consente di escludere possibili conseguenze negative per la salute umana derivanti dal consumo di tali alimenti sintetici;

considerato che:

– l'articolo 1 richiama, ai fini dell'applicazione e interpretazione delle disposizioni della legge, le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare, nonché le disposizioni europee e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi;

– l'articolo 2 richiama il principio di precauzione stabilito dall'articolo 7 del medesimo regolamento (CE) n. 178/2002, secondo cui, qualora venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute, ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche;

– lo stesso articolo 2 stabilisce il divieto di importare, produrre, utilizzare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, « ali-

menti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati »;

valutato che il disegno di legge si pone in linea con l'ordinamento dell'Unione europea e, in particolare, con il regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare e con il regolamento (UE) 2015/2283, che elenca i « nuovi alimenti » che possono essere immessi sul mercato dell'Unione, tra i quali figurano quattro estratti vegetali (utilizzati come integratori alimentari), prodotti da colture cellulari o da colture di tessuti di piante, implicitamente vietando ogni altro alimento prodotto da colture cellulari o da colture di tessuti,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:

in riferimento alla dicitura, di cui all'articolo 2, di « alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati », le parole « da tessuti » siano sostituite con le parole « di tessuti », ai fini di una maggiore rispondenza con il punto *vi*) della definizione di « nuovo alimento », stabilita dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera *a*), del regolamento (UE) 2015/2283, che si riferisce appunto ad « alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali ».

sugli emendamenti approvati

12 luglio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati il 5 luglio 2023, riferiti al disegno di legge, che prevede disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici;

valutato che essi non presentano profili di criticità circa la conformità con l'ordinamento dell'Unione europea, salvo l'emendamento 2.6,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione:

in riferimento all'emendamento 2.6, che sostituisce la parola « sintetici » con il diretto riferimento agli alimenti « costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali ver-

tebrati », le parole « da tessuti » siano sostituite con le parole « di tessuti », ai fini di una maggiore rispondenza con il punto *vi*) della definizione di « nuovo alimento », stabilita dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera *a*), del regolamento (UE) 2015/2283, che si riferisce appunto ad « alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali ».

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: DREOSTO)

sul disegno di legge

6 giugno 2023

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

11 luglio 2023

La Commissione, esaminati gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, in relazione all'emendamento 3.1, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera *b*), dopo le parole: « con il supporto » delle seguenti: « , ove necessario, ».

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale.

2. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nonché le disposizioni dell'Unione europea e nazionali in materia di denominazione degli alimenti e dei mangimi e di etichettatura degli stessi.

Art. 2.

(Divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi sintetici)

1. Sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali

Art. 1.

*(Finalità e definizioni)**Identico.*

Art. 2.

(Divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati)

1. Sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Consiglio, del 28 gennaio 2002, è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare, alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Consiglio, del 28 gennaio 2002, è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare **ovvero promuovere ai suddetti fini** alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o **di** tessuti derivanti da animali vertebrati.

Art. 3.

(Divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali)

1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendo il suo elevato valore culturale, socio-economico e ambientale, nonché un adeguato sostegno alla sua valorizzazione, assicurando nel contempo un elevato livello di tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini che consumano e il loro diritto all'informazione, per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali è vietato l'uso di:

a) denominazioni legali, usuali e descrittive, riferite alla carne, ad una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne;

b) riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un'anatomia animale;

c) terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria;

d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi degli usi commerciali.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 3.

(Autorità per i controlli)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione e sanità dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri (CUF), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non precludono l'aggiunta di proteine vegetali, aromi o ingredienti ai prodotti di origine animale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano quando le proteine animali sono prevalentemente presenti nel prodotto contenente proteine vegetali e purché non si induca in errore il cittadino che consuma sulla composizione dell'alimento.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle combinazioni di prodotti alimentari di origine animale con altri tipi di prodotti alimentari che non sostituiscono né sono alternativi a quelli di origine animale, ma sono aggiunti ad essi nell'ambito di tali combinazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un elenco delle denominazioni di vendita degli alimenti che se ricondotte a prodotti vegetali possono indurre il cittadino che consuma in errore sulla composizione dell'alimento.

Art. 4.

(Autorità per i controlli e modalità di applicazione delle sanzioni)

1. Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali, il Comando carabinieri per la tutela della salute, attraverso i Nuclei antisofisticazione e sanità dipendenti, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri (CUFA), attraverso i Comandi dipendenti, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge.

2. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

3. Per le violazioni di cui all'articolo 2 della presente legge, le autorità competenti a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 sono quelle di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, secondo i rispettivi profili di competenza territoriale e per materia.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui all'articolo 2 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Corpo della Guardia di finanza e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché, per i prodotti della filiera ittica, il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, ognuno per i profili di rispettiva competenza, svolgono i controlli sull'applicazione della presente legge. **Le autorità di cui al primo periodo svolgono le verifiche di rispettiva competenza con il supporto, ove necessario, del personale specializzato del Ministero della salute, del Comando carabinieri per la tutela della salute e delle aziende sanitarie locali in possesso di specifiche attribuzioni in tema di controlli qualitativi e tecnico-biologici di natura sanitaria.**

2. *Identico.*

3. Per le violazioni di cui **agli articoli 2 e 3** della presente legge, le autorità competenti a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 sono quelle di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, secondo i rispettivi profili di competenza territoriale e per materia.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e gli operatori del settore dei mangimi che violino le disposizioni di cui **agli articoli 2 e 3** sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alla violazione conseguono la confisca del prodotto illecito, l'applicazione delle sanzioni amministrative del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso o agevolato in qualunque modo le condotte di cui all'articolo 2.

2. Per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità competente tiene conto della gravità del fatto, della durata della violazione, dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione nonché delle condizioni economiche dello stesso.

Art. 5.

(Rinvio alla legge n. 689 del 1981 e modalità di aggiornamento delle sanzioni)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge è aggiornata ogni due anni, sulla base delle

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

niaria da un minimo di euro 10.000 fino ad un massimo di euro 60.000 o del 10 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione, quando tale importo è superiore a euro 60.000. La sanzione massima non può eccedere comunque euro 150.000. Alla violazione conseguono la confisca del prodotto illecito, l'applicazione delle sanzioni amministrative del divieto di accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali, per un periodo minimo di un anno e fino al massimo di tre anni, nonché la chiusura dello stabilimento di produzione, per lo stesso periodo. **Alle medesime sanzioni** è soggetto chiunque abbia finanziato, promosso o agevolato in qualunque modo le condotte di cui **agli articoli 2 e 3.**

2. *Identico.*

Art. 6.

(Rinvio alla legge n. 689 del 1981 e modalità di aggiornamento delle sanzioni)

Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico.

€ 1,00